



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio Gestione Ambientale - U. O. Rifiuti Speciali**

Al SUAP del Comune di Belfiore

e, p.c. Al leg. rappr. di Centro Ecologico Recuperi s.r.l.  
 Viale del Progresso, 7 – 37050 Belfiore(VR)

Al Sindaco del Comune di Belfiore  
 Piazza della Repubblica, 10 – 37050 Belfiore (VR)

Al dirigente della Direzione Ambiente della Regione  
 del Veneto  
 Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 VENEZIA (VE)

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona  
 dell’A.R.P.A.V  
 Via Dominutti, 8 – 37135 Verona (VR)

Al responsabile del Dipartimento di Prevenzione  
 dell’A.U.L.S.S. n. 9  
 Via Valverde, 42 – 37121 Verona (VR)

Al responsabile dell'Ufficio Produttivi di Acque  
 Veronesi s.c. a r.l.  
 Via Monsignor Giacomo Gentilin, 71– 37132 Verona  
 (VR)

**Oggetto:** Pratica n. 03612180285-12012026-1627 - SUAP 3819 - 03612180285 CENTRO ECOLOGICO RECUPERI S.R.L. CON SIGLA C.E.R. S.R.L. - Trasmissione determinazione n. 1508 del 5 maggio 2026 di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. con sigla C.E.R. s.r.l..

**Ufficio responsabile**

**U.O. rifiuti speciali**

Dirigente  
 Segreteria  
 Responsabile del Servizio  
 Responsabile dell’U.O.  
 Responsabile del procedimento  
 Supporto istruttoria  
 e-mail  
 PEC

Paolo Malesani  
 Barbara De Rossi – tel. 045.928.8852  
 Michele Marchi – tel. 045.9288806  
 Stefania Ajello – tel 045.9288661  
 Stefania Ajello – tel 045.9288661  
 stefania.ajello@provincia.vr.it  
 ambiente.provincia.vr@pecveneto.it

Provincia di Verona  
 Settore servizi in campo ambientale  
 Via Franceschine n. 10  
 37122 Verona  
 C.F./P.IVA  
 Indirizzo web  
 Allegati: come nel testo

00654810233

web.provincia.vr.it



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Area funzionale servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali**

---

Pagina 2/2

Trasmetto in allegato la determinazione dirigenziale n. 1508 del 5 maggio 2026 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. con sigla C.E.R. s.r.l..

Distinti saluti.

Il funzionario tecnico  
Ing. Stefania Ajello

*(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD<sup>1</sup>)*

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. (d.lgs. n. 82/2005 o CAD).



## PROVINCIA DI VERONA

### Settore Servizi in Campo Ambientale

#### Servizio Gestione Ambientale

**OGGETTO:** Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 5 maggio 2036, dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. con sigla C.E.R. s.r.l.

#### Determinazione n. 1508 del 05/05/2026

#### Il Dirigente

**Decisione** Il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. autorizza la modifica non sostanziale, presentata in data 2 dicembre 2025, dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. con sigla C.E.R. s.r.l.;
2. autorizza la ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. con sigla C.E.R. s.r.l., con sede legale in viale del Progresso 7 nel Comune di Belfiore (VR) e sede operativa in viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore (VR), all'esercizio di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento.  
Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 il presente provvedimento costituisce altresì:
  - a) autorizzazione, ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006, alle emissioni convogliate in atmosfera tramite i camini presenti nell'impianto;
  - b) autorizzazione allo scarico in fognatura, previo trattamento di sedimentazione/disoleazione, delle acque meteoriche di dilavamento di prima e seconda pioggia provenienti dai piazzali esterni e dai tetti dell'area "A" (civico 5), delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dai piazzali esterni e dai tetti dell'area "B" (civico 7) e delle acque reflue assimilabili alle civili provenienti dai servizi igienici di area "A" e "B";
3. dispone che il presente provvedimento abbia validità fino al 5 maggio 2036.

**Fatto** Con determinazione n. 1502/22 del 1° giugno 2022, successivamente rettificata dalla determinazione n. 1578/22 del 10 giugno 2022 per mero errore materiale, il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 5 maggio 2026, dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore (VR).

Con nota acquisita al n. 59167 del 21 novembre 2022 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona (Registro), la ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha inviato comunicazione circa una modifica non sostanziale dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore. La modifica in parola consiste nella re-introduzione dell'operazione R12 per alcuni rifiuti e nell'introduzione di nuovi codici tra i rifiuti ammissibili in impianto.

Con nota iscritta al n. 59761 del 23 novembre 2022 del Registro, la Provincia di Verona ha inviato comunicazione di avvio del procedimento per la presa d'atto della modifica non sostanziale dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore a seguito della relativa istanza presentata dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l.. Contestualmente ha comunicato che il medesimo procedimento è sospeso sino alla consegna della documentazione recante l'avallo preventivo del collaudatore alla modifica proposta.

Con nota iscritta al n. 59730 del 23 novembre 2022 del Registro, la Provincia di Verona ha richiesto un parere alla Regione del Veneto circa la proposta di modifica non sostanziale dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore, gestito dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l..

Con nota n. 546103 del 25 novembre 2022, acquisita al n. 60262 del 25 novembre 2022 del Registro, la Regione del Veneto ha trasmesso il proprio parere in merito alla modifica non sostanziale in parola.

Con nota acquisita al n. 60723 del 28 novembre 2022 del Registro, la ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha trasmesso l'avallo preventivo dell'impianto circa la proposta di modifica non sostanziale dell'impianto in parola.

Con nota iscritta al n. 60941 del 29 novembre 2022 del Registro, la Provincia di Verona ha inviato il proprio riscontro alla domanda di modifica non sostanziale dell'impianto in oggetto, gestito dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l., condividendo la classificazione di variante "non sostanziale".

Con nota acquisita al n. 63851 del 14 dicembre 2022 del Registro la ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha trasmesso collaudo funzionale delle opere inerenti la modifica non sostanziale dell'impianto in parola.

Con determinazione n. 3864 del 19 dicembre 2022 il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha preso atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore, gestito dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l..

Con nota acquisita al n. 71827 del 2 dicembre 2025 del Registro la ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha inviato un'istanza di autorizzazione di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione, riguardante una variazione del layout dell'impianto in oggetto.

Con nota iscritta al n. 72152 del 3 dicembre 2025 del Registro, la Provincia di Verona ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento per l'autorizzazione di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore (VR).

Con nota acquisita al n. 72526 del 4 dicembre 2025 del Registro, Acque Veronesi s.c. a r.l. ha richiesto alla Provincia di Verona la trasmissione della documentazione allegata all'istanza di autorizzazione di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto.

Con nota iscritta al n. 790 dell'8 gennaio 2026, la Provincia di Verona ha trasmesso la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto.

Con nota acquisita al n. 2180 del 15 gennaio 2026 del Registro, la ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore (VR).

Con nota acquisita al n. 4905 del 28 gennaio 2026 del Registro, la ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha integrato l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto in parola con ulteriore documentazione.

Con nota iscritta al n. 5858 del 30 gennaio 2026, la Provincia di Verona ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore (VR), gestito dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l..

Con nota iscritta al n. 17064 del 19 marzo 2026, la Provincia di Verona ha richiesto un parere alla Regione del Veneto circa la proposta di modifica non sostanziale dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore, gestito dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l..

Con nota n. 178448 del 20 marzo 2026, acquisita al n. 17546 del 23 marzo 2026 del Registro, la Regione del Veneto ha trasmesso il proprio parere in merito alla modifica non sostanziale in parola, comunicando che non sussistono elementi ostativi all'autorizzazione della modifica.

Con nota n. 9731/26 del 2 aprile 2026, acquisita al n. 20433 del 2 aprile 2026 del Registro, Acque Veronesi s.c. a r.l. prende atto delle modifiche interne degli spazi autorizzati senza variazioni alle strutture dell'impianto ed alla gestione delle acque e conferma quanto già espresso con parere di competenza di cui alla pratica n. 96/21 trasmesso con prot. n. 9543/21 del 29 aprile 2021.

Con nota iscritta al n. 20836 del 3 aprile 2026 del Registro, la Provincia di Verona ha chiesto integrazioni documentali in merito ai procedimenti di autorizzazione di una modifica non sostanziale e di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi presso la sede operativa di viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore (VR), gestito dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. con sigla C.E.R. s.r.l..

Con nota n. 10230/26 del 9 aprile 2026, acquisita al n. 22220 del 13 aprile 2026 del Registro, Acque Veronesi s.c. a r.l. ha rilasciato il parere di competenza per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto e il nulla osta allo scarico in fognatura di acque reflue assimilabili ai civili provenienti dai servizi igienici e delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti e dei piazzali.

Con nota acquisita al n. 25403 del 27 aprile 2026 del Registro, la ditta C.E.R. s.r.l. ha inoltrato la documentazione integrativa richiesta, compresa, tra l'altro, di una planimetria aggiornata dell'impianto in oggetto.

Con nota del 30 aprile 2026, acquisita al n. 27039 del 4 maggio 2026 del Registro, la ditta C.E.R. s.r.l. ha inoltrato ulteriore documentazione integrativa in merito al procedimento di rinnovo dell'impianto in oggetto.

**Motivazione** Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e di atti di organizzazione interna, in particolare:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006);
- decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (d.m. n. 188/2020);
- legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"

- e s.m.i. (l.r. n. 3/2000);
- legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e s.m.i. (l.r. n. 4/2016);
  - articoli 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i. (l.r. n. 33/1985);
  - legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)” (l.r. n. 12/2024);
  - regolamento regionale n. 4 del 9 gennaio 2025, “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12);
  - decreto del Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025 “Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento” (d.D.R. n. 17/2025);
  - decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” e s.m.i. (d.lgs. n. 49/2014);
  - deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 “Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia” (d.G.R.V. n. 2721/2014);
  - legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i. (legge n. 241/1990);
  - decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i. (d.lgs. n. 159/2011);
  - articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (d.lgs. n. 267/2000), gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso;
  - decreto del Presidente della Provincia di Verona n. 40 del 30 dicembre 2024 di conferimento al dott. Paolo Malesani dell’incarico di dirigente del Settore servizi in campo ambientale.

La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale del Settore servizi in campo ambientale di questa Provincia, si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore.

L'articolo 26, comma 6, della l.r. n. 3/2000 stabilisce che le variazioni relative alla gestione degli impianti di recupero dei rifiuti che comportino limitate modificazioni alle caratteristiche ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti o recuperati e che non riguardino il processo tecnologico, sono autorizzate dalla Provincia competente tramite modifica dell’autorizzazione all’esercizio.

La modifica non sostanziale, presentata con istanza del 2 dicembre 2025, nel prevedere una variazione del layout dell’impianto, non riguarda il processo tecnologico, né la tipologia e quantità di rifiuti gestiti, così come non cambia la potenzialità dell’impianto.

In data 20 marzo 2026 la Regione del Veneto ha confermato che non sussistono elementi ostativi all'approvazione della modifica non sostanziale presentata in data 2 dicembre 2025.

La decisione in merito si fonda, inoltre, sul parere favorevole di Acque Veronesi s.c. a r.l. n. 10230/26 del 9 aprile 2026 per lo scarico in fognatura dei reflui assimilabili alle domestiche provenienti dai servizi igienici e delle acque meteoriche di dilavamento di tetti e piazzali.

Dalla documentazione agli atti non sono ravvisabili impedimenti al rilascio del provvedimento di rinnovo e di autorizzazione di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio.

### **Obblighi**

#### **da rispettare**

La ditta Centro Ecologico Recupero s.r.l., con sigla C.E.R. s.r.l., è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle prescrizioni contenute nel parere n. 10230/26 del 9 aprile 2026 di Acque Veronesi s.c. a r.l. e nel "Quadro Prescrittivo", allegati entrambi al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

La ditta è altresì tenuta a realizzare la modifica non sostanziale presentata in data 2 dicembre 2025, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento del presente atto e a trasmettere il relativo collaudo funzionale entro il medesimo termine.

### **Avvertenze**

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

La richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della stessa.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Belfiore, per l'inoltro agli enti competenti, alla Direzione Ambiente della Regione del Veneto, ad Acque Veronesi s.c. a r.l. al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 "Scaligera" nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

### **Imposta di bollo**

Obbligo assolto con marche da bollo n. 01250300222683 e 01250300222672 del 13 gennaio 2026 e n. 01250613822968 del 22 aprile 2026, che la ditta dichiara annullate per lo scopo e conservate in originale.

### **A chi**

**ricorrere**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

MALESANI PAOLO

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

## QUADRO PRESCRITTIVO

La ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. con sigla C.E.R. s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi presso la sede operativa di viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

### Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione secondo le disposizioni contenute nell'Allegato A della d.G.R.V. n. 1773/2012;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
  - la data di effettuazione;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
4. la ditta dovrà prestare, entro trenta (30) giorni dalla ricezione del presente atto, adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014<sup>1</sup>, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013<sup>2</sup> e del 13 giugno 2014<sup>3</sup>); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.  
L'avvio/prosecuzione dell'attività di trattamento rifiuti, secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento, è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie che dovranno essere mantenute aggiornate nei modi previsti dalla normativa vigente;
5. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2011 ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali

<sup>1</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

<sup>2</sup> Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

<sup>3</sup> Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

6. in caso di dismissione dell'impianto, dovrà essere ripristinata l'originaria destinazione d'uso dell'area e dovranno essere rimosse le strutture approvate ai sensi della normativa ambientale ai fini dello svolgimento della stessa attività di recupero rifiuti, assicurando al contempo che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali<sup>1</sup>; le risultanze delle indagini dovranno essere comunicate a Provincia, Comune, A.R.P.A.V. e A.U.L.S.S.;
7. ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito alla gestione dell'impianto deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia;

### Gestione rifiuti

8. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi nella Tabella Codici EER ed Attività allegata al presente provvedimento;
9. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici EER ed Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate<sup>4</sup>:

R3	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) <sup>5</sup>
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 <sup>6</sup>
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
D13	Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 <sup>7</sup> ;
D14	Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
D15	Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

<sup>4</sup> La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

<sup>5</sup> Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

<sup>6</sup> In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

<sup>7</sup> In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

10. la potenzialità massima annuale è fissata a 28'800 Mg/anno. La potenzialità massima giornaliera è fissata in 90 Mg/giorno, da intendersi cumulativa delle attività di recupero e smaltimento ed è ripartita nel seguente modo<sup>8</sup>:
  - a) massimo 40 Mg/g per le operazioni indicate con la lettera D15, comprensivi dei 20 Mg/g per le operazioni D13 e D14;
  - b) massimo 90 Mg/g per le operazioni indicate con le lettere R3, R12 e R13;
11. la quantità massima stoccabile è di 170 Mg per le operazioni R13 e 100 Mg per le operazioni D15;
12. lo stoccaggio in impianto dei rifiuti avente codici EER 020304, 020601, 020704 è consentito<sup>9</sup> solo per un tempo massimo di 48 ore e comunque deve essere svolto mediante l'uso di appositi contenitori stagni e chiusi;
13. non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni;
14. per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 101/2020, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate, interessando un "esperto di radioprotezione" per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale "sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici", per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questo Settore (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative dello stesso;
15. nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di carico/scarico dei mezzi di trasporto, lo stesso dovrà essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri;
16. le aree adibite allo stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile per dimensione e collocazione e riportante il codice EER (nel caso di rifiuti) o il lotto di produzione e l'analisi chimica (test di cessione) di riferimento (nel caso di prodotti di recupero);
17. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
18. escludere i rifiuti identificati con codici EER 19.04.01 (rifiuti vetrificati) e 19.12.10 (rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)) da qualsiasi operazione di miscelazione<sup>10</sup>;
19. non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
20. nel caso di rifiuti omogenei per tipologia ma identificati con codici EER diversi potrà essere svolta, codificata come operazione R12, l'attività di pretrattamento vera e propria (accorpamento/raggruppamento) come già definita ai sensi della normativa vigente; in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con l'appropriato codice EER 19.12.XY.  
È inoltre possibile procedere con l'attività di accorpamento/raggruppamento (codificabile sempre come operazione R12) di rifiuti identificati con il medesimo codice EER ma

<sup>8</sup> Prescrizione 1 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

<sup>9</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 769 dell'11 marzo 2005, "Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali". Adozione" (d.G.R.V. n. 769/2005).

<sup>10</sup> Prescrizione 3 della Determinazione dirigenziale n. 3864 del 19 dicembre 2022.

provenienti da produttori diversi; in tal caso il rifiuto prodotto potrà mantenere il medesimo codice EER identificativo dei rifiuti dai quali è stato originato.

Le operazioni di cui sopra devono essere condotte, sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- applicazione delle migliori tecniche disponibili;
  - i singoli rifiuti devono possedere già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il destino finale;
  - dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006, si deve poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
  - in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento definitivo;
21. qualora in fase di scarico dei rifiuti si rilevassero delle non conformità rispetto a quanto specificato, si dovranno interrompere le operazioni e provvedere a ricaricare sul mezzo quanto già scaricato;
  22. qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti al codice EER individuato o si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto) anche i rifiuti non aventi "voce a specchio" devono comunque essere sottoposti ad analisi ed i relativi certificati conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo;
  23. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014<sup>11</sup>. Nel particolare la società è tenuta a:
    - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
    - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
    - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
    - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
    - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. vengano effettuati esclusivamente sotto idonea copertura;
    - assicurare che venga effettuata la messa in sicurezza dei R.A.E.E., in conformità all'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014, prima di sottoporli al trattamento;
    - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
    - assicurare che non vengano introitati: apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico; tubi catodici, televisori e computer; sorgenti luminose a scarica; rifiuti contenenti mercurio; rifiuti contenenti amianto; componenti contenenti sostanze radioattive; condensatori contenenti PCB;
  24. le attività di trattamento devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria agli atti della Provincia di Verona<sup>12</sup>; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
  25. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;

<sup>11</sup> Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e s.m.i. (d.lgs. n. 49/2014).

<sup>12</sup> Tavola del 2/4/2026 acquisita al n. 25403 del 27 aprile 2026 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

26. all'interno del capannone, deve essere mantenuta un'area, adeguatamente delimitata e segnalata, da destinare allo stoccaggio di eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi) rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita; tale "area emergenze" deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto. I rifiuti non conformi dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura "Rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Gli stessi devono essere stoccati sotto sistemi di copertura impermeabile, adottando idonei accorgimenti tecnici per evitare dispersioni al di fuori di tali coperture, in attesa di sollecito invio a recupero/smaltimento;
27. in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;
28. i rifiuti identificati con codice EER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno biennale e comunque in occasione del primo conferimento e ad ogni modifica del ciclo produttivo.  
Al conferimento diretto da produttore iniziale può essere ricondotto il conferimento di rifiuti da impianti di stoccaggio (R13-D15, art. 183, c.1 lett. aa) ove i rifiuti sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale<sup>13</sup>.  
Qualora il produttore del rifiuto effettui attività di demolizione selettiva di fabbricati civili o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo, non vi è obbligo di analisi per i codici EER con "voce a specchio", previo rilascio di un'attestazione in cui si dichiara che le aree da demolire non presentano alcuna delle criticità descritte nella d.G.R.V. n. 1773/2012;
29. qualora il produttore di rifiuti da costruzione e demolizione effettui attività di demolizione selettiva di fabbricati civili o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo (es. uffici, mense, magazzini), ai sensi della d.G.R.V. n. 1773/2012, allegato A, punto 11, non vi è l'obbligo di analisi per i rifiuti con codice EER 17.01.07, previo il rilascio di un'attestazione<sup>14</sup> in cui si dichiara che le aree da demolire non presentano alcuna delle criticità descritte nel capitolo della suddetta deliberazione regionale dedicato alla demolizione selettiva;
30. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali che devono essere tempestivamente comunicati all'autorità di controllo;
31. lo stoccaggio di rifiuti all'esterno dovrà avvenire in cassoni che garantiscano la perfetta tenuta dei rifiuti medesimi dagli agenti atmosferici<sup>15</sup>; all'esterno ed adeguatamente imballati, è previsto lo stoccaggio sotto tettoia di materie/prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero (EoW)<sup>16</sup>;
32. i cumuli di materiale stoccato (rifiuti e non) devono risultare di altezza tale da non creare rischi di instabilità e di sicurezza;

<sup>13</sup> Analogamente a quanto previsto dalla Regione del Veneto con d.G.R.V. n. 119/2018.

<sup>14</sup> Con cui il produttore/detentore si assume la responsabilità di affermare l'assenza di materiali pericolosi.

<sup>15</sup> Prescrizione 7 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

<sup>16</sup> Nella d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009 tali materie/prodotti vengono definiti "rifiuti recuperati".

33. il lavaggio delle aree interne dei capannoni dovrà avvenire con mezzi idonei che non provochino lo sversamento di eventuali reflui di lavaggio all'esterno<sup>17</sup>;
34. il rifiuto prodotto dalla pulizia della pavimentazione interna al capannone deve essere allontanato mediante ditte autorizzate come rifiuto liquido;
35. deve essere presente in impianto materiale assorbente idoneo per la raccolta di eventuali sversamenti;
36. la ditta dovrà provvedere alla pulizia settimanale di un tratto di almeno metri 200 di strada pubblica (Viale del Progresso) antistante il fabbricato in oggetto, ovvero ogniqualvolta la strada comunale sia sporcata dal transito in ingresso e uscita degli automezzi della ditta, comunicando all'Ufficio Tecnico comunale il giorno e l'ora in cui viene eseguito l'intervento<sup>18</sup>;

Emissioni in atmosfera

37. la ditta deve rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato V, Parte I, alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, mettendo in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali;
38. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;
39. tutti i contenitori di rifiuti devono garantire la perfetta tenuta al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente;
40. le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera; il trasporto di materiali polverulenti deve avvenire utilizzando dispositivi atti a contenere la produzione di polveri;
41. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere adeguatamente coperti onde evitare spandimenti, dilavamenti e trasporto eolico;
42. sono autorizzati i punti di emissione in atmosfera del camino C1 derivanti dall'impianto di abbattimento costituito da una cappa aspirante convogliante le polveri in un filtro a maniche<sup>19</sup> e del camino C2 derivante dal gruppo elettrogeno utilizzato per alimentare il trituratore, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
  - a) rispettare i limiti di emissione convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella seguente tabella riassuntiva:

Camino	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Sistema di abbattimento	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )
C1	8'000	Filtro a maniche	Polveri	10
C2	4'000	/	NOx	190
			CO	240
			SOx	120
			Polveri	50

<sup>17</sup> Prescrizione 9 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

<sup>18</sup> Prescrizione 10 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

<sup>19</sup> D.G.R.V. n. 2188 del 23 dicembre 2016.

- b) applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. I campionamenti di autocontrollo si intendono riferiti alla media di tre misure consecutive, nelle condizioni di esercizio più gravose, la cui durata per i singoli prelievi, al fine del raggiungimento della significatività, è prevista nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM;
- c) effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale dei camini C1 e C2, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso l'Azienda sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al settore Ambiente della Provincia di Verona;
- d) trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Verona, entro le 24 ore successive alla richiesta;
- e) il sistema di abbattimento emissioni deve essere mantenuto in buona efficienza, assicurando periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantirne la corretta funzionalità, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
- la data di effettuazione;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
- f) il camino sottoposto ad analisi periodiche deve essere dotato di:
- adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008<sup>20</sup> ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1;
  - una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
  - apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2013 – UNI EN 13284-1/2017), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)<sup>21</sup>;
43. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Belfiore nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente;

#### Scarichi idrici

44. tutti i manufatti impiegati per raccolta, trattamento e/o convogliamento delle acque di scarico (griglie di raccolta, vasche, pozzetti, tubazioni, ecc.) devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, chiarendo che i punti assunti per la verifica degli scarichi sono i pozzetti di ispezione riportati nell'elaborato agli atti<sup>22</sup>. Le vasche di sedimentazione/disoleatore delle acque meteoriche devono essere soggette ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione-depurazione; il rifiuto derivante dalla manutenzione delle vasche dovrà essere smaltito presso impianti autorizzati;

<sup>20</sup> Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (d.lgs. n. 81/2008).

<sup>21</sup> I tronchetti di prelievo devono avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4" (pollici), filettatura gas e tappo a vite.

<sup>22</sup> Tavola del 2/4/2026 acquisita al n. 25403 del 27 aprile 2026 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

45. la disposizione dei cassoni e delle aree di stoccaggio dovrà essere tale da non interferire con la rete di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche, evitando in particolare la copertura o l'ostruzione, anche parziale, delle caditoie e dei pozzetti di ispezione.

### Tabella Codici EER ed Attività

Centro Ecologico Recuperi s.r.l. – Impianto di viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore (VR)

	<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>operazioni di smaltimento</b>	<b>operazioni di recupero<sup>1</sup></b>	<b>riferimenti normativi per le attività di recupero</b>
L	02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	02 01 10	rifiuti metallici	D13-D14-D15	R12-R13	/
S	02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
S	02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
S	02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	/	R12-R13	/
	03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D13-D14-D15	R12-R13	/
	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	D13-D14-D15	R12-R13	/
	03 03 01	scarti di corteccia e legno	D13-D14-D15	R12-R13	/
	03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D13-D14-D15	R3-R12-R13	d.m. 188/2020
	04 01 08	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo operazioni	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D13-D14-D15	R12-R13	/
	04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	07 02 13	rifiuti plastici	D13-D14-D15	R12-R13	/
	10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	D13-D14-D15	R12-R13	/
	12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
	12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	D13-D14-D15	R12-R13	/
	12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	d.m. 188/2020
L	15 01 02	imballaggi in plastica	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 03	imballaggi in legno	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 04	imballaggi metallici	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 01 05	imballaggi in materiali compositi	D13-D14-D15	R3-R12-R13	d.m. 188/2020
L	15 01 06	imballaggi in materiali misti	D13-D14-D15	R3-R12-R13	d.m. 188/2020
L	15 01 07	imballaggi in vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/

<sup>1</sup> Operazioni di recupero R3 limitate a selezione e cernita.

	<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>operazioni di smaltimento</b>	<b>operazioni di recupero</b>	<b>riferimenti normativi per le attività di recupero</b>
	15 01 09	imballaggi in materia tessile	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 03	pneumatici fuori uso	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 17	metalli ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 18	metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 19	plastica	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	16 01 20	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 01 22	componenti non specificati altrimenti	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D13-D14-D15	R12-R13	/
	16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 01	cemento	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 02	mattoni	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 03	mattonelle e ceramiche	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 02 01	legno	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 02 02	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 02 03	plastica	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 01	rame, bronzo, ottone	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 02	alluminio	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 03	piombo	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 04	zinco	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	17 04 05	ferro e acciaio	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 06	stagno	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 07	metalli misti	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso	D13-D14-D15	R12-R13	/
	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D13-D14-D15	R12-R13	/

	codice EER	descrizione	operazioni di smaltimento	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero
	19 04 01	rifiuti vetrificati	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 08 01	residui di vagliatura	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 08 02	rifiuti da dissabbiamento	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 12 01	carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	d.m. 188/2020
	19 12 02	metalli ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 12 03	metalli non ferrosi	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 12 04	plastica e gomma	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 12 05	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 12 08	prodotti tessili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	/	R12-R13	/
	19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	20 01 01	carta e cartone	D13-D14-D15	R3-R12-R13	d.m. 188/2020
L	20 01 02	vetro	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 10	abbigliamento	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 11	prodotti tessili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	20 01 39	plastica	D13-D14-D15	R12-R13	/
L	20 01 40	metallo	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 02 01	rifiuti biodegradabili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 03 01	rifiuti urbani non differenziati non biodegradabili	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 03 03	residui della pulizia stradale	D13-D14-D15	R12-R13	/
	20 03 07	rifiuti ingombranti	D13-D14-D15	R12-R13	/

Legenda:

L <sup>2</sup>	Rifiuti che possono essere ammessi alle operazioni di smaltimento <u>solo se non</u> provenienti dalla raccolta differenziata
S	Rifiuti allo stato "secco", confezionati, il cui contenuto deve essere recuperato; non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni

<sup>2</sup> Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009.

Nr. Prot. Uscita : 0010230/26  
 Data Prot. Uscita : 09/04/2026

SPETT.LE  
 PROVINCIA DI VERONA  
 Settore servizi in campo ambientale  
 Servizio gestione ambientale  
 U.O. rifiuti speciali  
[ambiente.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:ambiente.provincia.vr@pecveneto.it)

Pratica nr 57/26

TEC\_ATP/MS/mf [Rif. Int. 0003884/26]

**OGGETTO: Pratica n. 03612180285-12012026-1627 - SUAP 3819 - 03612180285 CENTRO ECOLOGICO RECUPERI S.R.L. CON SIGLA C.E.R. S.R.L. - PARERE DI COMPETENZA PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E NULLA OSTA ALLO SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI VIALE DEL PROGRESSO N. 5-7 NEL COMUNE DI BELFIORE (VR), GESTITO DALLA DITTA CENTRO ECOLOGICO RECUPERI S.R.L. CON SIGLA C.E.R.**

**TIPO DI APPROVVIGIONAMENTO:**

Allacciamento in: VIA DEL PROGRESSO 5-7  
 Comune di: BELFIORE  
 Codice servizio: 96677371 meteo civico 5  
 112525555 scarico assimilati pozzo civico 5  
 112501206 meteo civico 7  
 112527373 scarico assimilati pozzo civico 7

**UBICAZIONE DELLO SCARICO:**

Allacciamento in: VIA DEL PROGRESSO 5-7  
 Comune di: BELFIORE

**DATI TECNICI**

ACQUE METEORICHE AREA "A" CIV. 5 : vengono immesse in fognatura tutte le meteoriche ricadenti sul piazzale (prima e seconda pioggia) e i pluviali per complessivi 2314 mq. (in planimetria indicate con punto di allaccio n.1)

ACQUE METEORICHE AREA "B" CIV. 7: vengono immesse in fognatura le acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sul piazzale e i pluviali per complessivi 1507 mq. (in planimetria indicate con punto di allaccio n.1), mentre la seconda pioggia viene convogliata nella rete acque bianche (in planimetria indicate con punto di allaccio n. 2)

DATI CATASTALI: Fog. 4 Map. 126 -128

DEPURATORE FINALE: Dep S. Bonifacio Villabella - IM04069001

MATRICOLA CONTATORE POZZO AREA "A" CIV. 5: 99ARE11056

MATRICOLA CONTATORE POZZO AREA "B" CIV. 7: 16-374930

NUMERO DI SCARICHI RETE NERA:

N. 1 AREA "A" CIV. 5 dilavamento e servizi igienici e AREA "B" CIV. 7 solo prima pioggia, (in planimetria indicate con punto di allaccio n.1);

N. 1 AREA "B" CIV. 7 solo servizi igienici (in planimetria indicate con punto di allaccio n. 3)

NUMERO DI SCARICHI RETE BIANCA:

N. 1 AREA "B" CIV. 7 solo meteoriche di seconda pioggia;

QUANTITÀ AUTORIZZATA IN MC/ANNO:

METEORICHE: 2.500 (scarico area "A" civ. 5) + 500 (scarico area "B" civ. 7)

ASSIMILATI: 500 derivanti dai servizi igienici. (area "A" civ. 5 e area "B" civ. 7)

TRATTAMENTI DEPURATIVI: sedimentazione - disoleazione

UNITÀ IMMOBILIARI N.: 2



## IL DIRETTORE TECNICO

- VISTA la pratica trasmessa al SUAP del Comune di BELFIORE, in oggetto richiamata, dal Sig. PAOLO DAL PRA', in qualità di amministratore unico della Ditta **CENTRO ECOLOGICO RECUPERI S.R.L. CON SIGLA C.E.R. S.R.L.** p.iva 03612180285, con sede legale in VIALE DEL PROGRESSO 7 nel comune di BELFIORE (VR), trasmessa ad Acque Veronesi tramite PEC in data 02/02/2026, per il rinnovo dell'autorizzazione dello scarico nella condotta fognaria pubblica VIALE DEL PROGRESSO 5-7 nel comune di BELFIORE (VR) dei reflui di tipo:
- ASSIMILABILE AI CIVILI provenienti dai servizi igienici area "A" civ. 5 e area "B" civ. 7;
  - ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA (art. 39 comma 3) e seconda pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali e tetti per una superficie totale di 2314 mq area "A" civ. 5;
  - ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA (art. 39 comma 3) derivanti dal dilavamento dei piazzali e tetti per una superficie di 1507 mq area "B" civ. 7
- dell'impianto ubicato in VIA DEL PROGRESSO 5-7 nel comune di BELFIORE (VR) con attività di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1518 del 26 maggio 2009 e successiva modifica con la quale la Regione del Veneto ha approvato il progetto dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore (VR).
- VISTO il parere di competenza, pratica n. 96/21, per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianto di recupero/smaltimento rifiuti, sito in VIALE DEL PROGRESSO 5-7 nel comune di BELFIORE rilasciato da Acque Veronesi alla ditta C.E.R. S.R.L. in data 29/04/2021 con prot. 9543/21;
- VISTA la determinazione n. 1502/22 del 1° giugno 2022, successivamente rettificata dalla determinazione n. 1578/22 del 10 giugno 2022 per mero errore materiale, con la quale il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 5 maggio 2026, dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 5-7 nel Comune di Belfiore (VR).
- VISTA la determinazione dirigenziale n. 3864/22 del 19 dicembre 2022 con la quale il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha preso atto di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in parola.
- VISTA la richiesta presentata dalla ditta C.E.R. s.r.l in data 2/12/2025 di una modifica non sostanziale relativa a una variazione del layout dell'impianto in oggetto, consistente nell'utilizzo di un'area attualmente adibita allo stoccaggio di rifiuti e materiali imballati (area A) come area per le operazioni di selezione e cernita dei rifiuti e la relativa presa d'atto di Acque Veronesi con pratica n. 14/26;



- VISTO che non si rilevano modifiche alla tipologia di reflui scaricati in fognatura e alla rete degli scarichi acque nere e meteoriche;
- VISTA la presente richiesta di rinnovo autorizzazione all'esercizio e le relative dichiarazioni della ditta;
- VISTA la documentazione presentata e l'istruttoria espletata dai responsabili incaricati;
- VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il PTA della Regione Veneto pubblicato sul B.U.R.V. n. 100 del 8/12/2009 e s.m.i.;
- VISTO che Acque Veronesi S.C. a R.L. è stata individuata quale Gestore dell'Ambito Territoriale Veronese in forza della Convenzione stipulata con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale in data 15 febbraio 2006;
- VISTO il vigente Regolamento per la disciplina del servizio di fognatura e depurazione;
- VISTO la deliberazione della Giunta Regionale n. 1775/2013 pubblicata in data 03/10/2013 recante "primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)", che ha escluso da A.U.A. alcune categorie di impianti;

### **PRESO ATTO**

- CHE la Ditta richiedente dichiara di essere regolarmente allacciata alla rete fognaria di VIALE DEL PROGRESSO 5-7 nel comune di BELFIORE (VR) in conformità alla richiesta originaria ed al regolamento vigente;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla Ditta CENTRO ECOLOGICO RECUPERI S.R.L. CON SIGLA C.E.R. S.R.L. per lo scarico nella condotta fognaria pubblica di VIALE DEL PROGRESSO 5-7 nel comune di BELFIORE (VR) dei reflui di tipo:

- ASSIMILABILE AI CIVILI provenienti dai servizi igienici area "A" civ. 5 e area "B" civ. 7;
  - ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA (art. 39 comma 3) e seconda pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali e tetti per una superficie totale di 2314 mq area "A" civ. 5;
  - ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA (art. 39 comma 3) derivanti dal dilavamento dei piazzali e tetti per una superficie di 1507 mq area "B" civ. 7
- dell'impianto ubicato in VIA DEL PROGRESSO 5-7 nel comune di BELFIORE (VR) con attività di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi;



**Il parere espresso è condizionato al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:**

CHE **lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dell'area B avvenga durante le ore notturne, a distanza di 48 ore dall'ultimo evento piovoso;**

CHE le acque reflue scaricate in fognatura devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, tabella 3 dell'allegato 5 "**valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni**" ed il limite di volume annuo;

CHE la Ditta effettui con cadenza **ANNUALE** servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi su un campione rappresentativo del refluo scaricato in fognatura. I referti analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei seguenti parametri:

***pH, COD, Solidi Sospesi Totali, Fosforo Totale, Azoto Totale Ferro, Rame, Zinco, Piombo, Cromo trivalente, Cromo esavalente, Cadmio, Nichel, Idrocarburi totali;***

dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti dalla scrivente Società o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta.

La Ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi;

CHE i/il pozzetto di campionamento delle acque meteoriche abbia dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;

CHE le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;

CHE Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sullo scarico della Ditta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare dell'impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi:

- il venerdì pomeriggio
- il sabato
- la domenica e gli altri giorni festivi
- negli orari notturni

la Ditta dovrà contattare immediatamente Acque Veronesi al **Numero Verde Guasti 800734300**

CHE Qualora la Ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:

- a. "Quaderno di Manutenzione" dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo





- per scarichi industriali sul volume delle acque meteoriche di **prima pioggia** (area "B" civ. 7) inviato in fognatura e calcolato applicando alla superficie scolante di **mq 1507** la formula indicata nel PTA:

$$\text{mc/anno} = \text{mq piazzale} \times 0,9 \times 0,005 \times \text{n. eventi piovosi}$$

0,9 = coefficiente superficie impermeabile;  
0,005 = mm di pioggia da considerare prima pioggia;  
n. eventi piovosi = eventi piovosi medi anno di riferimento.

- CHE tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
- CHE il presente parere è rilasciato in conformità agli elaborati grafici e alle relazioni tecniche presentate. La Ditta deve comunicare tempestivamente all'Ente competente e ad Acque Veronesi S.C. a R.L.:
- ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici ed ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
  - ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;
  - ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;
  - ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
- CHE Acque Veronesi S.C.a R.L. si riserva di far effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato;
- CHE il titolare dello scarico è responsabile verso Acque Veronesi S.C.a R.L. e verso terzi dei danni che per la natura degli scarichi effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi S.C.a R.L. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi S.C.a R.L, fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale;
- CHE Qualora la Ditta non ottemperi a tutte le disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia di scarico delle acque reflue in fognatura ed in particolare qualora non vengano osservate, anche in modo parziale, le prescrizioni qui contenute, Acque Veronesi proporrà all'Ente competente la revoca dell'autorizzazione allo scarico;
- CHE Acque Veronesi potrà altresì, salvi i casi di cui al precedente punto, limitare o sospendere lo scarico oggetto del presente documento ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dello scarico in fognatura in tal caso non comporterà da parte della Ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese;
- CHE Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell'art. 38 del Piano di Tutela delle Acque approvato



con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009 e dell'art. 20 comma 5 del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'AATO Veronese, la facoltà di modificare e/o modulare le quantità di refluo che può essere immessa in fognatura in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà per la Ditta autorizzata, alcun diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese;

CHE Il Gestore, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'A.T.O. Veronese, applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: 0,05 € /m<sup>3</sup> di penalità per ciascun parametro superato, con una soglia minima di € 200 e una massima € 1'000,00;
- per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: 0,05 € /m<sup>3</sup> di penalità per ciascun parametro superato, con una soglia minima di € 100 e una massima € 500,00;
- per ciascuna inosservanza delle prescrizioni inerenti ai volumi massimi ed alla modulazione degli stessi contenute nel documento autorizzativo e/o nel contratto di utenza: 0,05 € /m<sup>3</sup> di penalità per ciascuna inosservanza, con una soglia minima di € 100 e una massima € 500,00;

Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno. Resta inteso che, qualora il Regolamento di cui sopra subisse modifiche/variazioni/integrazioni, verranno applicate le nuove condizioni;

CHE il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

**DIREZIONE TECNICA**  
*Il Dirigente*  
**Ing. Isacco Rigodanze**  
*(documento firmato digitalmente)*

Responsabile procedimento: Marco Sganzerla - e-mail: [industriali@acqueveronesi.it](mailto:industriali@acqueveronesi.it)

PRATICA NUMERO 57/26

- 7/7 -

